UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

AREA DIREZIONE GENERALE
UFFICIO STUDI

IL RETTORE

VISTO l'art. 6, commi 6 e 9, della Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 31/10/2012 e, in particolare, l'art. 22, comma 2, lett. g) e l'art. 57, comma 1;

VISTA la delibera del 30/11/2021, con la quale il Senato Accademico ha approvato "*la modifica dell'art. 42 del Regolamento Generale di Ateneo, come da proposte formulate, rispettivamente, dal Presidio della Qualità di Ateneo e dal componente del Consiglio di Amministrazione Jakub Chalupczak, così come riportate nell'allegato parte integrante"* alla stessa delibera;

VISTA la delibera del 1/12/2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla sopra citata modifica regolamentare;

VISTA la nota prot. n. 32676 del 15/12/2021 di questo Ateneo, di trasmissione per via telematica, mediante posta elettronica certificata, al Ministero dell'Università e della Ricerca della modifica apportata all'art. 42, del Regolamento Generale di Ateneo, per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

VISTA la nota acquisita agli atti di Ateneo con prot. n. 4404 del 14/2/2022, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha rilevato che, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della Legge n. 168/1989, non sono state riscontrate osservazioni da formulare;

PREMESSO che, a seguito dell'avvio del procedimento di revisione dello statuto, è stato approvato dagli Organi Collegiali, nelle sedute del 24 maggio 2022, il testo definitivo del nuovo Statuto di Ateneo;

DATO ATTO che il testo del nuovo Statuto di Ateneo è stato trasmesso al MUR per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

PRESO ATTO che il MUR ha formulato alcuni rilievi di legittimità al testo sottoposto al suo esame;

RILEVATO che, alla luce delle obiezioni sollevate dal MUR, sono state apportate le consequenziali modifiche al testo dello Statuto, come approvato dagli Organi Collegiali nella seduta del 24 maggio 2022;

CONSTATATO che le modifiche allo Statuto di Ateneo, apportate alla luce delle osservazioni ministeriali, sono state approvate dagli Organi Collegiali nelle sedute dell'8 settembre 2022;

PRESO ATTO che con Decreto Rettorale n. 535 del 13.09.2022 è stato emanato lo Statuto aggiornato alle sopra richiamate modifiche;

RILEVATO il testo, come sopra modificato, dello Statuto di Ateneo è entrato in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 22.09.2022;

ATTESA la necessità di garantire un'organica revisione della normativa interna di Ateneo;

RILEVATO di dover apportare le necessarie e coerenti modifiche e integrazioni alle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo, ritenendo di dover uniformare quest'ultimo alle modifiche statutarie;

CONSTATATO che le modifiche e integrazioni alle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo, apportate alla luce delle modifiche statutarie, sono state approvate dagli Organi Collegiali nelle sedute del 27 e 28 settembre 2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. 168/89, con nota prot. n. 27887, del 6 ottobre 2022, è stato trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per via telematica, tramite posta elettronica certificata, il Regolamento Generale di Ateneo per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

PRESO ATTO che il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 6, comma 9, della L. 168/89, per esercitare il controllo di legittimità e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame, è infruttuosamente spirato, tenuto conto che, ad oggi, non risultano pervenute osservazioni da parte del competente Ministero

D E C R E T A

È emanato il Regolamento Generale di Ateneo, debitamente uniformato alle modifiche statutarie, nella stesura che qui in appresso si riporta.

F.to IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola

Firmato digitalmente da:
MASTROCOLA DINO
Firmato il 13/01/2023 12:40
Seriale Certificato:
133056256703832150232571831318718811241
Valido dal 03/12/2020 al 03/12/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLO STATUTO

Art. 1 - *Finalità*

TITOLO II - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 2 - *Ambito di applicazione*
Art. 3 - *Convocazione e ordine del giorno*
Art. 4 - *Presidenza e validità delle sedute*
Art. 5 - *Organizzazione dei lavori e commissioni*
Art. 6 - *Discussione degli argomenti all'ordine del giorno*
Art. 7 - *Votazioni e deliberazioni*
Art. 8 - *Verbalizzazione e accesso*
Art. 9 - *Decadenza di componenti eletti o designati*
Art. 10 - *Supplenza e vacanza delle cariche elettive*
Art. 11 - *Elettorato attivo e passivo per personale in aspettativa*
Art. 12 - *Rappresentanze degli studenti*

TITOLO III - ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Sez. I - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
Art. 13 - *Composizione, elezione e nomina del Senato accademico*
Art. 14 - *Decadenza dei componenti del Senato accademico*
Art. 15 - *Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte del Senato accademico*
Art. 16 - *Lavori della Commissione*
Art. 17 - *Designazione*
Art. 18 - *Nomina dei componenti da parte del Rettore*
Art. 19 - *Decadenza, cessazione, vacanza e sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione*

Sez. II - ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA
Art. 20 - *Selezione del Direttore Generale*
Art. 21 - *Designazione del Presidente del Collegio dei Revisori e dei componenti del Collegio di disciplina*
Art. 22 - *Designazione dei componenti del Nucleo di valutazione*
Art. 23 - *Designazione dei componenti dei Comitati di garanzia da parte del Rettore*

Sez. III - STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA
Art. 24 - *Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)*
Art. 25 - *Centro Linguistico di Ateneo (CLA)*
Art. 26 - *Ospedale Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D.)*

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E SERVIZI DI UNIVERSITÀ

Art. 27 - *Organizzazione*
Art. 28 - *Obiettivi*
Art. 29 - *Direzione generale*
Art. 30 - *Strutture di livello dirigenziale*
Art. 31 - *Programmazione e controllo dell'attività amministrativa*

TITOLO V - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Sez. I - DIPARTIMENTI
Capo I - Funzioni, istituzione, modificazioni e soppressione
Art. 32 - *Istituzione, attivazione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti*
Art. 33 - *Afferenze*
Art. 34 - *Personale Tecnico Amministrativo e funzioni del Segretario di* Dipartimento
Art. 35 - *Organi* del Dipartimento
Art. 36 - *Principi generali sulla organizzazione e funzionamento* dei Dipartimenti
Art. 37 - *Presidente del Corso di laurea*
Art. 38 - *Coordinamento e organizzazione delle attività didattiche e formative*
Art. 39 - *Fondi assegnati per la didattica e la ricerca*

Sez. II - UNITA' E CENTRI DI RICERCA
Art. 40 - *Unità di ricerca*
Art. 41 - *Centri di ricerca*

TITOLO VI - QUALITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 42 - *Accertamento di Qualità dell'Ateneo*
Art. 43 - *Internazionalizzazione della formazione e della ricerca*

TITOLO VII - PERSONALE

Sez. I - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 44 - *Disposizioni comuni*
Art. 45 - *Titolarità dell'azione disciplinare*
Art. 46 - *Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare ed atti conseguenti*
Art. 47 - *Competenza*
Art. 48 - *Composizione degli organi e deliberazione. Riservatezza*
Art. 49 - *Avvio del procedimento. Termini*
Art. 50 - *Conclusione del procedimento. Tutela cautelare*
Art. 51 - *Sanzioni disciplinari per il personale docente*
Art. 52 - *Sanzioni disciplinari per gli studenti*

TITOLO VIII - PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 53 - *Attività amministrativa*
Art. 54 - *Semplificazione amministrativa*
Art. 55 - *Conferenza di servizi*
Art. 56 - *Riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi*
Art. 57 - *Accesso ai procedimenti in corso*
Art. 58 - *Pubblicità degli atti*
Art. 59 - *Informazione*
Art. 60 - *Produzione e gestione del documento*

TITOLO IX -DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 61 - *Disciplina transitoria*
Art. 62 - *Entrata in vigore*

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLO STATUTO

Art. 1 - *Finalità*

Il presente Regolamento Generale (di seguito denominato "Regolamento"), previsto dall'articolo 57, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo (di seguito denominati rispettivamente anche solo “Statuto” e "Università" o “Ateneo”), è adottato in attuazione delle norme di legge e statutarie.

In particolare, il Regolamento disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Università, in tutte le sue articolazioni;
b) la attivazione, disattivazione e/o soppressione, nonché i principi generali di funzionamento delle sue strutture didattiche e di ricerca; le procedure e le modalità di designazione e nomina dei componenti degli organi di governo dell’Ateneo e il loro funzionamento, nonché delle altre strutture dell'Università.

TITOLO II -NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 2 - *Ambito di applicazione*

Le norme sul funzionamento di cui al presente Titolo si applicano al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, ai Consigli di Dipartimento, ai Consigli dei Corsi di studio e, ove compatibili, a tutti gli altri organi collegiali dell’Università.

Gli organi collegiali si dotano di propri regolamenti di funzionamento, nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto, in osservanza dei principi - quadro contenuti nel presente Regolamento.

Art. 3 - *Convocazione e ordine del giorno*

La convocazione è disposta dal Presidente dell’organo collegiale, il quale fissa la data, l’ora e il luogo di svolgimento della seduta, nonché il relativo ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, di regola a mezzo posta elettronica. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione istruttoria, che deve essere resa comunque disponibile per la visione ai componenti dell'organo, presso la sede del medesimo, sino alla conclusione della seduta.

La convocazione può essere richiesta motivatamente al Presidente da almeno i tre quinti dei componenti dell’organo collegiale, con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

In caso di urgenza, il Presidente può convocare l'organo collegiale in un termine inferiore rispetto a quello indicato al comma 2 del presente articolo, ma comunque non inferiore a 48 ore. Negli stessi termini deve essere fatta pervenire la documentazione istruttoria.

Nel caso in cui venga presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, questa deve essere messa in discussione e votata dal Senato Accademico, come unico punto all’ordine del giorno, nella prima adunanza utile e comunque entro e non oltre, a pena di decadenza, trenta giorni dalla presentazione.

L’ordine del giorno è definito dal Presidente e contiene l’elenco delle questioni da trattare nella seduta. Almeno un quinto dei componenti del Collegio può richiedere l’inserimento nell’ordine del giorno di specifici argomenti.

In caso di urgenza, è possibile provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta, previa comunicazione ai componenti del Collegio.

Le integrazioni devono essere sempre comunicate unitamente alla relativa documentazione istruttoria.

La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito; il Collegio, su proposta del Presidente, può decidere a maggioranza di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando giorno ed ora di prosecuzione.

Art. 4 - *Presidenza e validità delle sedute*

La presidenza della seduta è assunta a norma dello Statuto o del presente Regolamento. Il Presidente:

a) dirige i lavori della seduta;
b) pone le questioni al Collegio;
c) concede e toglie la parola;
d) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
e) sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;
f) può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

In apertura di seduta chi presiede verifica la presenza del numero legale che deve essere garantito per l'intera durata della seduta e individua il Segretario. Per la validità delle sedute del Collegio è necessario:

a) che tutti i componenti siano stati convocati nei termini e con le modalità previsti dal presente Regolamento;

b) che intervenga almeno la maggioranza dei componenti secondo quanto previsto dall'art. 63 dello Statuto.

Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificata per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il Collegio aventi voto deliberativo.

Alle sedute degli organi collegiali possono partecipare esclusivamente i componenti che costituiscono il Collegio ed i soggetti per i quali lo Statuto prevede la partecipazione. Non è ammessa la partecipazione per delega, salvo che non sia espressamente previsto dallo Statuto o dal presente Regolamento. In ogni caso non è ammessa la partecipazione per delega alle sedute del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Dipartimento.

La partecipazione alle sedute di uno o più componenti del Collegio può avvenire con modalità telematiche, in modo da attestare la identità dei componenti che vi partecipano, nel rispetto dei principi di collegialità, contestualità e riservatezza dei lavori. Quando è ammessa la partecipazione in modalità telematica non possono espletarsi votazioni a scrutinio segreto.

La partecipazione in via telematica è esclusa per le sedute in cui è discussa la mozione di sfiducia del Rettore ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto e quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte, per legge, a scrutinio segreto.

Su iniziativa del Presidente, possono essere invitati alle sedute soggetti esterni all'organo collegiale, al solo fine di illustrare argomenti specifici. È altresì ammessa la presenza di personale amministrativo e tecnico al fine di coadiuvare il Segretario.

Art. 5 - *Organizzazione dei lavori e commissioni*

Ciascun componente del Collegio ha il dovere di svolgere la propria attività con diligenza, partecipando con assiduità alle sedute e facendosi carico, in condizioni di parità, del lavoro istruttorio necessario.

Con proprio regolamento, il Collegio può prevedere l'istituzione di Commissioni interne ovvero l'individuazione di un relatore, che provvedano all'istruttoria delle questioni da esaminare e alla predisposizione della relativa proposta di deliberazione.

In particolare, possono essere costituite commissioni interne all'organo collegiale nonché commissioni a composizione mista paritetica tra più organi collegiali, con funzioni referenti, consultive o di controllo, nonché gruppi di lavoro per la redazione di testi normativi o l'approfondimento di argomenti di particolare interesse per l'Ateneo.

Le strutture dell'Università possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, istituire commissioni interne o gruppi di lavoro per funzioni e finalità specifiche inerenti alle proprie attività istituzionali.

Il Presidente dell'organo o, nel caso di commissioni miste, il soggetto incaricato dai Presidenti degli organi interessati, provvede con proprio provvedimento alla nomina della commissione ed alla convocazione della riunione di insediamento della stessa.

Possono altresì essere nominate Commissioni, con funzioni istruttorie e propositive, delle quali possono far parte anche membri esterni all'organo collegiale, individuati in ragione di precipue esperienze e/o correlate professionalità.

Le Commissioni possono essere permanenti o a termine e relazioneranno sui propri lavori all'organo collegiale, tramite il proprio presidente o un suo delegato.

Per il funzionamento si osservano, ove applicabili, le norme del presente Titolo.

Tutte le commissioni decadono alla fine del proprio mandato e, comunque, al termine del mandato dell'organo collegiale.

Art. 6 - *Discussione degli argomenti all'ordine del giorno* Il Presidente della seduta:

a) espone gli argomenti all'ordine del giorno salvo che ciò non sia affidato ad un altro componente dell'organo che ne sia stato individuato quale relatore;
b) può proporre nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno, dandone opportuna motivazione; in ordine alla proposta si delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
c) conclusa la presentazione di ciascun argomento, concede la parola a chi ha chiesto di intervenire nella discussione secondo l'ordine di richiesta;
d) durante la discussione, anche su proposta di un componente, tenuto conto del numero dei componenti che hanno chiesto la parola, può fissare il tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può togliere la parola al componente che ecceda dai limiti stabiliti;
e) al termine della discussione, apre la votazione che può essere preceduta da dichiarazioni di voto.

Nei casi in cui siano poste all'ordine del giorno questioni che riguardano personalmente un componente del Collegio, o che riguardino il coniuge, i parenti o gli

affini entro il quarto grado, nonché questioni rispetto alle quali possa ravvisarsi un conflitto di interesse ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, questi è tenuto a darne comunicazione in apertura della seduta e deve lasciare l'adunanza prima della trattazione dello specifico argomento.

La mancata comunicazione di cui al comma precedente è valutata ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare, ai sensi delle norme di legge e dello Statuto.

I componenti che intervengono nella discussione debbono attenersi all'argomento dell'ordine del giorno; possono altresì presentare emendamenti alle proposte di delibera.

Le dichiarazioni di voto o di astensione possono essere fatte dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione.

Art. 7 - *Votazioni e deliberazioni*

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva diversa disposizione di legge, di statuto e di regolamenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'organo collegiale.

Le votazioni, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o ad appello nominale, e sono dirette dal Presidente. Nel caso di votazione per appello nominale, l'espressione del voto segue l'età dei componenti, partendo dal più giovane. Il Presidente vota per ultimo.

Qualora prevalga il numero delle astensioni, la votazione deve essere ripetuta nella successiva seduta del Collegio.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. L'organo può, ove consentito, differire motivatamente la esecutività della deliberazione.

Il difetto di competenza dell'organo rispetto ad un argomento, ed ogni altra questione pregiudiziale devono essere poste prima dell'inizio della discussione. Il rinvio della discussione così come ogni altra questione sospensiva può essere posta prima o durante la discussione. Le questioni suddette devono essere immediatamente sottoposte a votazione. Per l'accoglimento di tali questioni è richiesta la maggioranza dei presenti.

Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono disciplinati come segue:

a) la votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero testo;
b) i testi alternativi sono posti in votazione come emendamenti interamente sostitutivi del testo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi al testo medesimo;
c) quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo;
d) qualora siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi;
e) gli emendamenti a un emendamento sono votati prima di quello principale;
f) quando il testo da sottoporre a votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

Art. 8 - *Verbalizzazione e accesso*

Delle sedute è redatto processo verbale secondo quanto disposto nello Statuto. In ogni caso il verbale deve indicare giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione, ordine del giorno, attestazione della regolarità della convocazione, nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con la distinzione tra giustificati e ingiustificati, indicazione del presidente della seduta, indicazione di chi svolge le funzioni di segretario, termini essenziali della discussione, deliberazioni, comprensive dell'indicazione della numerosità dei contrari e degli astenuti. Nel caso del Consiglio di amministrazione le deliberazioni devono riportare i nominativi dei contrari e degli astenuti.

Il Collegio può disporre che, a supporto della verbalizzazione, sia effettuata una registrazione delle sedute.

Ciascun componente può richiedere che sia inserita nel verbale la trascrizione completa del proprio intervento.

I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione sono resi pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti.

Del contenuto delle deliberazioni è assicurata una adeguata comunicazione.

Art. 9 - *Decadenza di componenti eletti o designati*

I componenti del Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e degli altri organi collegiali di Ateneo decadono dall'incarico nelle ipotesi previste dalla legge, dallo Statuto e dai singoli Regolamenti.

Ove la decadenza determini la vacanza della carica, si procede alla sostituzione del componente decaduto secondo le procedure previste nello Statuto e nel presente Regolamento.

Art. 10 - *Supplenza e vacanza delle cariche elettive*

Fatto salvo quanto espressamente previsto negli articoli 19, 20 e 23 dello Statuto rispettivamente per il Rettore e per i membri elettivi del Senato, nell'ipotesi di impedimento temporaneo o di anticipata cessazione per qualunque causa del mandato di cariche elettive di organi monocratici, subentra temporaneamente nella funzione il soggetto che lo sostituisce secondo il relativo Regolamento, o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo.

Nell'ipotesi di vacanza, per qualunque motivo, relativa alle rappresentanze elettive negli organi collegiali, si procede ad elezioni suppletive.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dagli articoli 19 e 23 dello Statuto rispettivamente per il Rettore e per i membri elettivi del Senato, in ogni caso di anticipata cessazione o di avvio posticipato di un mandato il nuovo componente dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Ai fini della rinnovabilità dell'incarico ovvero della rieleggibilità, non si computa il mandato svolto ove inferiore a sei mesi.

Per i componenti della rappresentanza studentesca negli organi collegiali valgono le norme previste nei regolamenti che li riguardano.

Art. 11 - *Elettorato attivo e passivo per personale in aspettativa*

Il personale in aspettativa e il personale docente in anno sabbatico conservano l'elettorato attivo e possono fare parte dell'elettorato passivo, nella condizione che l'eventuale candidatura sia corredata dalla dichiarazione di rinuncia, in caso di elezione, all'aspettativa, all'incarico o carica dalla quale la stessa consegue o all'anno sabbatico.

Art. 12 - *Rappresentanze degli studenti*

Le elezioni studentesche si svolgono, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto, secondo modalità previste in apposito Regolamento elettorale deliberato dal Senato accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Università. Qualora le elezioni studentesche non si possano svolgere nei tempi richiesti ad assicurare il rinnovo delle rappresentanze in concomitanza al rinnovo degli organi, sono prorogati i mandati dei rappresentanti degli studenti in carica.

Nel caso in cui un rappresentante degli studenti si dimetta o venga a cessare, si applica quanto previsto dal Regolamento elettorale di cui al comma 1.

TITOLO III - ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Sez. I - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'

Art. 13 - *Composizione, elezione e nomina del Senato accademico*

La composizione e l'elezione del Senato accademico sono disciplinate dall'articolo 23 dello Statuto.

Nel rispetto dei criteri di proporzionalità e rappresentatività, con separato regolamento, sono individuate, in numero pari a cinque, le aree e/o aggregazioni di aree scientifico disciplinari e la loro composizione ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto.

Le modifiche alla composizione delle aree e/o aggregazioni di aree scientifico disciplinari possono essere proposte da almeno un terzo dei docenti afferenti ai settori interessati dalla proposta di modifica.

Le modifiche intervenute nel semestre antecedente alla cessazione del mandato dei membri eletti del Senato accademico, esclusi i rappresentanti degli studenti, non saranno applicabili alla prima elezione del Senato accademico successiva alla loro entrata in vigore.

I componenti del Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 14 - *Decadenza dei componenti del Senato accademico*

Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti del Senato accademico sono disciplinate dallo Statuto.

Il procedimento per la pronuncia sulla decadenza dalla carica di un componente del Senato accademico è avviato dal Rettore, d'ufficio o su segnalazione di uno o più componenti del Senato, e si conclude con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato.

Nel procedimento volto alla pronuncia sulla decadenza viene garantito il rispetto del principio del contraddittorio.

In caso di estrema gravità ed urgenza, il Rettore, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, può sospendere con decreto motivato il componente dalla carica.

Art. 15 - *Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte del Senato accademico*

Tra il centoventesimo ed il novantesimo giorno antecedenti la scadenza del Consiglio di amministrazione in carica, il Senato accademico approva l'avviso relativo alla presentazione delle candidature.

L'avviso è reso pubblico mediante diffusione sul sito web dell'Università.

L'avviso deve contenere:

a) l'invito rivolto al personale docente e tecnico amministrativo e di biblioteca dell'Università a presentare la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione di osservanza del Codice etico;
b) l'indicazione delle modalità e del termine entro il quale ciascun interessato deve presentare, a pena di inammissibilità, la propria candidatura, non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web di Università;
c) i criteri di valutazione delle candidature, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 25 dello Statuto.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sul sito web di Università è data tempestivamente pubblicità dei nominativi dei candidati, dei relativi *curricula*, nonché dell'elenco dei titoli presentati per la valutazione.

Nei dieci giorni successivi ciascun candidato può ritirare la propria candidatura. Contestualmente alla approvazione dell'avviso, il Senato accademico nomina la Commissione di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, dello Statuto.

La composizione della Commissione è resa nota sul sito web di Università.

Art. 16 - *Lavori della Commissione*

La Commissione di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, dello Statuto è convocata dal Rettore decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b) del presente Regolamento e conclude i propri lavori nei venti giorni successivi alla prima convocazione.

La Commissione, in applicazione dei criteri fissati nell'avviso, provvede alla formazione di un elenco dei candidati idonei, in misura doppia rispetto al numero dei candidati da designare ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. b), dello Statuto, esprimendo su ciascuno di essi un motivato giudizio.

Al termine dei lavori, l'elenco di cui al comma precedente è trasmesso senza indugio al Senato ed è altresì pubblicato sul sito web di Università.

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura ovvero le candidature siano insufficienti, il Senato accademico, su invito del Rettore, dispone la riapertura delle candidature, con le medesime modalità indicate nell'articolo 15 del presente Regolamento.

Nell'ipotesi in cui, pure a seguito della riapertura dei termini di cui al comma precedente, le candidature rimangano insufficienti, il Rettore indica tempestivamente alla Commissione i nominativi mancanti, di cui abbia previamente acquisita la disponibilità unitamente alla dichiarazione di osservanza del Codice etico, ai relativi *curricula* ed all'elenco dei titoli presentati per la valutazione.

Art. 17 - *Designazione*

Entro venti giorni dalla ricezione degli elenchi di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, il Senato accademico designa i componenti del Consiglio di amministrazione, con la maggioranza e le modalità richieste dall'articolo 25 dello Statuto e dalle disposizioni che seguono.

Ciascun componente del Senato esprime motivatamente la propria preferenza indicando i nominativi di cinque candidati, di cui quattro per il personale docente e uno per il personale tecnico amministrativo e di biblioteca, senza ordine di preferenza.

All'esito delle operazioni di cui al comma precedente, risultano designati i candidati il cui nominativo sia stato indicato da almeno i tre quinti dei componenti del Senato accademico. Laddove non risultino designati tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, si procede con le medesime modalità ad ulteriori designazioni sino

alla individuazione di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, nella quale ciascun componente del Senato accademico esprime la propria preferenza indicando i nominativi dei candidati in numero pari ai consiglieri ancora da designare.

Al termine delle operazioni, il Senato accademico trasmette al Rettore l'elenco dei candidati designati ed il relativo motivato giudizio al fine dell'adozione del provvedimento di nomina.

Art. 18 - *Nomina dei componenti da parte del Rettore*

Tra il centoventesimo ed il novantesimo giorno antecedenti la scadenza del Consiglio di amministrazione in carica, al fine della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), dello Statuto, il Rettore sottopone alla Commissione di cui all'articolo 15, comma 6, del presente Regolamento un elenco di nominativi, eventualmente individuati a seguito di avviso pubblico, di cui sia stata comunque previamente acquisita la disponibilità unitamente alla dichiarazione di osservanza del Codice etico.

L'elenco è corredato dalla documentazione utile per il giudizio di idoneità.

La Commissione, entro venti giorni dalla richiesta, verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

Acquisita la previa valutazione sui requisiti di tutti i candidati da parte della Commissione, il Rettore propone al Senato accademico, per il prescritto parere, il nominativo dei due componenti del Consiglio di amministrazione, esterni ai ruoli dell'Università, da lui individuati, che nomina con proprio decreto, adeguatamente motivato.

Art. 19 - *Decadenza, cessazione, vacanza e sostituzione dei componenti del* Consiglio *di amministrazione.*

Laddove si avveri una delle ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, il Rettore, d'ufficio ovvero su segnalazione di uno o più componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, avviato il procedimento e compiuti i necessari accertamenti, la segnala al Senato accademico.

Se il Senato accademico dichiara la decadenza di uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, così come in ogni altra ipotesi di cessazione per qualunque causa di uno o più componenti, si procede alla loro sostituzione tramite la medesima procedura di cui al presente Regolamento se la cessazione avviene prima del semestre finale del mandato. Se la cessazione avviene nel corso dell'ultimo semestre del mandato, le relative posizioni rimangono vacanti sino al termine del mandato.

Quando per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti rimasti in carica possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti e hanno l'obbligo di richiedere tempestivamente al Senato accademico di dar corso alla procedura di sostituzione dei componenti mancanti anche se la cessazione di alcuno dei componenti è avvenuta nel corso dell'ultimo semestre del rispettivo mandato.

Sez. II - ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 20 - *Selezione del Direttore Generale*

Il Direttore Generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali.

L'incarico è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico, ed è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché dalla normativa in materia di lavoro pubblico, di durata triennale, rinnovabile.

Nei sei mesi antecedenti alla scadenza del contratto, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, delibera la proroga del contratto ovvero il bando per la selezione pubblica.

Il bando è pubblicato sul sito *web* dell'Università e contiene l'indicazione dei requisiti richiesti, dei titoli valutabili, nonché del termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle candidature.

Entro il termine indicato nel bando, ogni interessato può presentare, con le modalità ivi previste, domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Rettore.

Scaduto il termine indicato nel bando, l'elenco dei candidati e dei relativi *curricula* è pubblicato sul sito *web* di Università. Nei successivi cinque giorni, ciascun candidato può ritirare la propria domanda.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature indicato nel bando, il Rettore nomina, con proprio decreto, la commissione di selezione, composta da tre componenti, di cui almeno due provenienti dai ruoli dell'Università.

La Commissione di cui al comma precedente esamina le domande e la allegata documentazione e predispone un elenco di nominativi, formulando un giudizio sintetico su ciascuno di essi, che trasmette senza indugio al Rettore e al Senato accademico.

Nella prima seduta utile, il Rettore propone al Senato accademico, per il relativo parere, il nominativo prescelto.

Nella successiva seduta utile, il Consiglio di amministrazione provvede al conferimento dell'incarico, a far data dal giorno successivo alla scadenza del contratto del Direttore Generale in carica, o altrimenti con effetto immediato.

La commissione termina i propri lavori entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 21 - *Designazione del Presidente del Collegio dei revisori ed elezione dei componenti del Collegio di disciplina*

Il Senato accademico, su proposta del Rettore, designa il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, dello Statuto, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza.

Il Collegio di disciplina viene eletto, a scrutinio segreto, dal Senato Accademico a maggioranza di due terzi ed è composto da docenti, anche esterni, che abbiano manifestato interesse in risposta ad un pubblico avviso, come di seguito indicato:

a) tre professori di prima fascia tra i quali un presidente, in regime di impegno a tempo pieno;
b) tre professori di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno
c) tre ricercatori a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno.

Ai fini della designazione delle cariche di cui ai commi 1 e 2, nei cinquanta giorni anteriori alla scadenza dei relativi mandati in corso, il Rettore provvede a pubblicare sul sito *web* dell'Università apposito avviso con l'indicazione dei requisiti richiesti a termini di Statuto, nonché della data, che deve essere prevista comunque non oltre il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso avviso, per la presentazione delle candidature in forma scritta, corredate da dettagliato curriculum didattico-scientifico e/o professionale. L'elenco delle candidature per ognuna delle

cariche, di cui al comma 1, viene pubblicato, unitamente ai curricula, sul sito web dell'Università.

Su motivata proposta del Rettore, il Senato accademico procede alla designazione.

La designazione dei componenti del Collegio di disciplina è effettuata dal Senato accademico in composizione ristretta, con voto riservato ai soli Professori e Ricercatori.

Il componente o i componenti designati per le cariche, di cui ai commi 1 e 2, sono nominati con decreto del Rettore ed entrano in carica alla scadenza dei relativi mandati in corso, per la durata prevista per ognuno di essi dalle relative disposizioni statutarie. Sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed allo Statuto dell'Università.

Art. 22 - *Designazione dei componenti del Nucleo di valutazione*

Il Nucleo di valutazione è composto ai sensi dell'articolo 28, comma 5, dello Statuto.

Almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del Nucleo di valutazione in carica, il Rettore propone al Senato accademico la nomina dei due docenti di ruolo dell'Università di elevata qualificazione professionale, di cui uno con funzioni di coordinatore. Il Senato accademico, valutato il possesso dei requisiti richiesti provvede alla nomina dei due componenti del Nucleo di valutazione.

Almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del Nucleo di valutazione in carica, il Senato accademico, su proposta del Rettore, nomina quattro componenti esterni ai ruoli dell'Università, italiani o stranieri, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici tra esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, il cui *curriculum* è reso pubblico sul sito web dell'Università. L'avviso di selezione, a firma del Rettore, deve contenere:

a) l'invito, rivolto a soggetti esterni ai ruoli dell'Università, italiani o stranieri, a presentare la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione di osservanza del Codice etico;

b) l'indicazione delle modalità e del termine entro il quale ciascun interessato deve presentare, a pena di inammissibilità, la propria candidatura, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università;

c) i criteri di valutazione delle candidature, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 28, comma 5, dello Statuto.

L'Amministrazione cura l'immediata pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università e provvede a darne la massima pubblicità con ogni altro mezzo adeguato anche presso altre Università.

Sulla base delle candidature pervenute, il Rettore formula la propria motivata proposta al Senato accademico.

Il Senato accademico, valutato il possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina dei quattro componenti il Nucleo di valutazione.

Art. 23 - *Designazione dei componenti dei Comitati di garanzia da parte del Rettore*

I Comitati di garanzia sono composti ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto.

I rappresentanti dell'amministrazione all'interno dei Comitati di garanzia sono designati dal Rettore, sulla base di una selezione pubblica, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, tra candidati in possesso di requisiti di

professionalità, esperienza, attitudine nelle materie di competenza dei Comitati di garanzia.

La nomina a componente dei Comitati di garanzia è incompatibile con quella di componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali. Qualora un componente venga eletto deve optare per una delle due rappresentanze entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti.

Sez. III - STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA

Art. 24 - *Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)*

Ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, il Sistema Bibliotecario di Ateneo è la struttura finalizzata ad assicurare la fruizione del patrimonio librario di proprietà dell'Ateneo e dei Dipartimenti attraverso la gestione delle biblioteche esistenti presso le strutture didattiche e di ricerca.

Art. 25 - *Centro Linguistico di Ateneo (CLA)*

Ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, il Centro Linguistico di Ateneo si propone di rispondere ai bisogni di apprendimento e di pratica delle lingue espressi istituzionalmente ed individualmente dalle varie componenti dell'Università, fornendo servizi didattici, tecnici ed organizzativi appropriati e avvalendosi del contributo della ricerca scientifica più qualificata negli ambiti pertinenti e del concorso dei mezzi tecnologici più efficaci ed avanzati.

Con apposito regolamento sono specificati gli organi del CLA e le rispettive competenze, i principali servizi offerti, i destinatari delle attività, i locali ad esso destinati idonei alla didattica ed alle altre attività istituzionali, le modalità di gestione, la articolazione interna in Sezioni ove necessarie per particolari esigenze funzionali, le modalità di finanziamento, le forme di collaborazione con altre strutture dell'Ateneo allo scopo di razionalizzare l'acquisto e la gestione di strutture ed attrezzature di utilità comune nonché le forme di collaborazione con altre Istituzioni italiane o straniere le cui finalità siano analoghe o complementari a quelle del Centro stesso.

Art. 26 - *Ospedale Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D.)*

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, dello Statuto, l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico è disciplinato da apposito regolamento che dovrà essere redatto secondo quanto di seguito indicato:

a) coerenza degli scopi dell'O.V.U.D. con le attività formative teorico-pratiche, assistenziali e di ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria e dei Corsi di Laurea anche interdipartimentali in essa attivati;
b) organizzazione dell'O.V.U.D. in Servizi, operanti in ambiti specifici, clinici e non, con propria autonomia gestionale, la cui responsabilità deve essere affidata a docenti dell'Ateneo titolari di insegnamento nei Corsi di Studio istituiti presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria iscritti, ove previsto, all'Ordine professionale dei medici veterinari, che compongono la Giunta esecutiva dell'O.V.U.D. unitamente al Direttore e al Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. I Responsabili dei Servizi godono di autonomia gestionale nell'ambito della propria

organizzazione interna e rispondono della gestione delle risorse e degli utili prodotti dal servizio stesso assicurandone il buon andamento sulla base del principio dell'equilibrio economico tra entrate e uscite;

c) definizione degli spazi e delle dotazioni strumentali necessari per i Servizi attivati, in accordo con quanto previsto dal punto f) dell'art. 32 del presente Regolamento;
d) definizione della autonomia gestionale ed organizzativa dell'O.V.U.D. che può essere considerato, nei limiti fissati dal Regolamento di amministrazione e contabilità, un Centro di costo al quale allocare entrate e uscite derivanti sia da trasferimenti sia da proventi di contratti, convenzioni e prestazioni a pagamento secondo un apposito tariffario approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Giunta esecutiva;
e) affidamento della gestione ospedaliera dell'O.V.U.D. ad un Direttore Sanitario, Medico Veterinario iscritto all'Ordine professionale, nominato dal Rettore tra i componenti la Giunta esecutiva su proposta del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
f) individuazione delle funzioni del Direttore sanitario, con particolare riferimento alla responsabilità del coordinamento delle attività fra i vari Servizi e nel rispetto delle esigenze didattiche, assistenziali e di ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
g) definizione della gestione contabile dell'O.V.U.D., a gravare su specifici capitoli di Entrata e Uscita creati all'interno del budget del Dipartimento. Nell'ambito dei suddetti capitoli, le spese saranno autorizzate dal Direttore del Dipartimento, o in sua vece dal Direttore Sanitario, in funzione delle esigenze dei Servizi richiedenti espresse dai Responsabili dei medesimi;
h) affidamento della gestione amministrativa-contabile dell'O.V.U.D. ad una unità di personale che ricopre l'incarico di Segretario Amministrativo, coadiuvato dal personale amministrativo;
i) individuazione del personale autorizzato a svolgere le prestazioni di competenza e le modalità di erogazione delle prestazioni;
j) specificazione delle regole di comportamento per studenti, tirocinanti e laureati frequentatori.

TITOLO IV - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' UNIVERSITÀ

Art. 27 - *Organizzazione*

I modelli organizzativi adottati dall'Università ruotano intorno al principio cardine della separazione tra l'attività politica e di indirizzo e l'attività di gestione.

In particolare, l'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra direzione politica, che svolge le funzioni di definizione degli obiettivi, di programmazione generale e di verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti e direzione generale alla quale compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con le connesse responsabilità.

Direzione politica e direzione generale nei termini stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto dei quali agiscono sinergicamente nel pubblico interesse e nel perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 28 - *Obiettivi*

Il modello organizzativo dell'Università persegue, nell'ambito delle finalità statutarie, i seguenti obiettivi:

a) realizzare un assetto organizzativo e funzionale adeguato agli obiettivi ed ai programmi definiti dal Rettore e dagli organi di governo dell'Università;
b) ottimizzare il funzionamento di esse, singolarmente e nel loro insieme, ricercando la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;
c) accrescere l'efficienza e la qualità dell'organizzazione, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
d) sviluppare l'innovazione e la competitività dell'amministrazione favorendone la capacità di raccordo e di collaborazione con altre pubbliche istituzioni, centri di eccellenza pubblici e privati, nazionali ed internazionali e sistemi di impresa.

Art. 29 - *Direzione Generale*

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto il Direttore generale cura, sula base dei programmi e degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività; attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali; esplica una azione generale di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca; coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture mediante affidamento di specifici compiti e obiettivi da conseguire, nonché delle risorse necessarie all'espletamento degli stessi, esercitando anche il potere sostitutivo in caso di inerzia nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, la potestà disciplinare.

Il Direttore generale esercita inoltre tutte le funzioni amministrative assegnategli dallo Statuto e dai regolamenti di Università. Presenta i risultati della attività di gestione con cadenza annuale al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione.

Il Direttore generale, sentito il Rettore, può attribuire ad un dirigente di ruolo dell'Università l'incarico di Vicedirettore generale con il compito di affiancarlo nell'espletamento delle sue funzioni nonché di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In mancanza di dirigenti, il Direttore Generale può delegare temporaneamente, sentito il Rettore, uno o più funzionari all'espletamento delle sue funzioni di ordinaria amministrazione ivi compresa la firma degli atti.

Art. 30 - *Strutture di livello dirigenziale*

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Università e conformemente al quadro normativo che disciplina il sistema universitario pubblico, possono essere previste strutture di livello dirigenziale.

L'incarico dirigenziale è attribuito dal Direttore generale, sentito il Rettore, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare nonché delle attitudini e capacità professionali dei singoli dirigenti. La responsabilità delle strutture dirigenziali viene assegnata con incarichi a tempo determinato a personale appartenente al ruolo della dirigenza dell'Università.

I dirigenti rispondono del loro operato al Direttore generale, coordinano e verificano l'attività dei settori che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia e ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari; curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad

essi affidati; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi; provvedono alla gestione delle risorse organiche, finanziarie e strumentali loro assegnate; svolgono gli altri compiti loro attribuiti dal Direttore generale.

Art. 31 - *Programmazione e controllo dell'attività amministrativa*

La metodologia di lavoro di tutte le strutture organizzative dell'Università si basa sulla programmazione e sul controllo, in itinere e dei risultati, essenziali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie.

Il processo di programmazione e controllo è finalizzato a:

- definire gli obiettivi di gestione amministrativa, i loro livelli di priorità, le risorse e i tempi per il loro conseguimento;
- assicurare il monitoraggio ed il controllo costante del raggiungimento degli obiettivi attraverso idonee tecniche di misurazione e di valutazione e l'adozione di eventuali interventi correttivi o di miglioramento.

Gli obiettivi generali e qualificanti dell'amministrazione dell'Università sono riportati nel piano annuale di gestione, predisposto dal Direttore generale sulla base del piano dettagliato degli obiettivi redatto dai dirigenti o, in loro mancanza, da ciascun responsabile di struttura.

TITOLO V - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Sez. I - DIPARTIMENTO

Capo I - Funzioni, istituzione, modificazioni e soppressione

Art. 32 - *Istituzione, attivazione, modificazione e soppressione* dei Dipartimenti

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di docenti, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti non inferiore a quello previsto dalla legge, salvo quanto disciplinato al comma 9 del presente articolo.

Il Senato accademico formula la proposta preliminare di istituzione e attivazione di un nuovo Dipartimento, ovvero di trasformazione, disattivazione e soppressione di un Dipartimento esistente, valutata la opportunità didattica e scientifica del progetto rispetto all'assetto esistente. Il progetto didattico-scientifico del Dipartimento può essere presentato al Senato accademico anche da almeno diciotto docenti che dichiarino di volervi afferire. Tali proposte possono essere formulate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il progetto didattico-scientifico del Dipartimento in ogni caso deve indicare:

a) la denominazione del Dipartimento;

b) gli obiettivi scientifici, i contenuti culturali della proposta e gli obiettivi di carattere didattico, nonché le attività assistenziali di competenza per le attività cliniche;

c) un quadro sinottico delle analoghe strutture didattiche e di ricerca esistenti in ambito nazionale ed internazionale con le relative valutazioni in ordine agli indicatori maggiormente utilizzati per la distribuzione dei finanziamenti;

d) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari coinvolti nel progetto nonché dei Corsi di studio che si propone di riferire al Dipartimento ai sensi dell'articolo 35 comma 3 dello Statuto con gli insegnamenti da erogare accompagnati dalla

proiezione di copertura con l'organico in ruolo nell'Università secondo quanto previsto dalla vigente disciplina;

e) l'elenco dei corsi di Dottorato o delle Scuole di Dottorato da attivare nel Dipartimento ai sensi dell'articolo 35 comma 3 dello Statuto;

f) le aree funzionali del personale tecnico amministrativo, gli spazi e le attrezzature necessari per i servizi attinenti allo svolgimento dei compiti del Dipartimento;

g) un quadro sinottico dei programmi e progetti di ricerca attivi nelle strutture coinvolte nella trasformazione nell'ultimo quinquennio.

Il Senato accademico assegna ai docenti, i cui progetti non siano stati accolti sulla base della valutazione preliminare, un termine di trenta giorni per la presentazione di una nuova proposta che tenga conto dei rilievi che hanno comportato il non accoglimento della proposta precedente.

Il Senato accademico provvede tempestivamente a richiedere ai docenti dell'Università la disponibilità ad afferire alla proposta progettuale preliminare formulata ai sensi dei commi precedenti. Entro un mese dalla richiesta tale disponibilità dovrà essere manifestata dai docenti interessati con una dichiarazione sottoscritta ed inviata all'ufficio competente anche in via telematica ed è da considerarsi vincolata condizionatamente alla approvazione della proposta da parte del Consiglio di amministrazione.

Acquisite le disponibilità di un numero di docenti non inferiore a quello previsto dalla legge di settori scientifico disciplinari omogenei per area o per metodi di ricerca anche interdisciplinari o per coerenza con i corsi di laurea o di formazione che saranno attivati presso il Dipartimento, il Senato accademico, acquisiti i pareri del Consiglio degli studenti e del Nucleo di valutazione, sottopone la proposta al Consiglio di amministrazione per la approvazione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lett. d), dello Statuto.

Il procedimento di approvazione si conclude entro il 31 maggio.

Entro il 15 novembre di ciascun anno il Dipartimento provvede ad inviare al Senato accademico un prospetto delle cessazioni ordinarie di docenti e ricercatori per il triennio successivo all'istituzione, nonché del numero dei posti già banditi dall'Università o finanziati da fonti esterne al bilancio di Università.

In caso di riduzione del numero dei componenti al di sotto della soglia stabilita all'articolo 36, comma 1, dello Statuto, il Senato accademico formula tempestivamente al Consiglio di amministrazione una proposta progettuale di ricostituzione del numero minimo di afferenti entro l'anno immediatamente successivo, compatibilmente con la programmazione già stabilita e le risorse finanziarie a disposizione.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto, in caso di riduzione del numero dei componenti al di sotto della soglia stabilita per più di due anni il Dipartimento viene soppresso con delibera del Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Art. 33 - *Afferenze*

Al Dipartimento afferisce il personale docente secondo quanto stabilito dall'articolo 41 dello Statuto e nel decreto di istituzione ed attivazione del Dipartimento ed eventuali decreti di modifica successivi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente Regolamento, la richiesta di afferenza ad altro Dipartimento dell'Università deve essere presentata dal docente interessato entro il mese di gennaio con decorrenza dall'anno accademico

immediatamente successivo, deve essere indirizzata ai due dipartimenti interessati ed al Senato accademico e deve essere corredata:

a) da una relazione sulle possibili conseguenze che l'accoglimento della richiesta di nuova afferenza comporta nella caratterizzazione scientifica e nella sostenibilità della didattica dei Dipartimenti interessati;

b) dall'eventuale proposta di modifica di attribuzione degli spazi e delle attrezzature.

Entro il 31 maggio il Senato accademico, sentito il parere dei due Dipartimenti interessati, provvede ad accogliere o respingere la domanda e adotta, se del caso, i provvedimenti relativi alla provvista, sentito il Consiglio di amministrazione.

I Dipartimenti interessati trasmettono il parere di pertinenza tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'interessato. In caso di inerzia, il Senato accademico assegna al Dipartimento rimasto inerte un ulteriore termine di quindici giorni; in mancanza, delibera sulla richiesta prescindendo dalla acquisizione del parere.

Art. 34 - *Personale Tecnico Amministrativo e funzioni del Segretario di Dipartimento*

Ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, all'interno del Dipartimento è costituita una segreteria amministrativa e contabile alla quale viene assegnato il Personale Tecnico Amministrativo necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.

Il Segretario amministrativo di Dipartimento coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti a carattere amministrativo e contabile ed in particolare:

a) cura l'attività ordinaria e di segreteria del Dipartimento;
b) predispone il testo delle delibere e i verbali degli organi del Dipartimento e cura l'esecuzione delle delibere di tali organi;
c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Dipartimento e assume la corrispondente responsabilità amministrativa e gestionale;
d) svolge tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 35 - *Organi del Dipartimento*

Ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta ove istituita, la Commissione Paritetica docenti-studenti.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del presente Regolamento.

Le composizioni degli organi collegiali sono disciplinate dallo Statuto. La composizione può essere integrata, ove previsto dal Regolamento del Dipartimento, da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca, il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento medesimo.

Ciascun organo collegiale del Dipartimento deve essere convocato e riunirsi almeno tre volte all'anno.

I soggetti esterni al Collegio possono intervenire alle sedute degli organi collegiali, su invito del Presidente, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di particolari argomenti.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, ciascun organo collegiale del Dipartimento svolge la propria attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 36 - *Principi generali sulla organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti*

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, i Dipartimenti definiscono con proprio regolamento l'organizzazione interna in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e le modalità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 37 dello Statuto.

In particolare, il regolamento indica:

1. denominazione, numero e data del decreto rettorale di istituzione e di attivazione, sede amministrativa;
2. gli obiettivi scientifici, i contenuti culturali della proposta e gli obiettivi di carattere didattico, nonché le attività assistenziali di competenza per le attività cliniche;
3. l'elenco dei settori scientifico-disciplinari coinvolti nel progetto nonché dei Corsi di studio riferiti al Dipartimento ai sensi dell'articolo 35 comma 3 dello Statuto con gli insegnamenti da erogare accompagnati dalla proiezione di copertura con l'organico in ruolo nell'Università secondo quanto previsto dalla vigente disciplina;
4. l'elenco dei corsi di Dottorato o delle Scuole di Dottorato da attivare/attivati nel Dipartimento ai sensi dell'articolo 35 comma 3 dello Statuto;
5. denominazione e finalità istituzionali delle unità di ricerca;
6. modalità di organizzazione delle attività formative in coerenza con il Regolamento didattico di Ateneo e dei singoli corsi di laurea i quali vanno allegati al suddetto regolamento;
7. organizzazione dei servizi agli studenti che devono essere gestiti dal Dipartimento;
8. funzioni della Commissione paritetica e le sue modalità di funzionamento;
9. ulteriori funzioni specificatamente attribuite al Direttore del Dipartimento;
10. modalità di designazione del Vicedirettore;
11. modalità e limiti di assegnazione di deleghe da parte del Direttore;
12. composizione con la specificazione delle rappresentanze previste in seno al Consiglio di Dipartimento;
13. modalità di partecipazione del Segretario amministrativo al Consiglio di Dipartimento;
14. ulteriori funzioni specificatamente attribuite al Consiglio di Dipartimento;
15. comunicazioni, verbalizzazioni e modalità di consultazione dei verbali;
16. funzioni attribuite alla Giunta, laddove istituita;
17. modalità di elezione dei componenti;
18. eventuale articolazione differenziata secondo le diverse attività;
19. composizione della Commissione paritetica e le modalità di elezione dei suoi componenti;
20. modalità di predisposizione e approvazione degli atti di pianificazione e programmazione di competenza dei Dipartimenti;
21. modalità di predisposizione e approvazione delle proposte di reclutamento del personale docente e delle relative chiamate;
22. modalità di attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti, degli affidamenti e dei contratti per incarichi didattici.

Art. 37 - *Presidente del Corso di laurea*

Ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto, il Consiglio di corso di laurea è presieduto da un Presidente che ha il compito principale di curare il funzionamento e

l'assicurazione della qualità dei corsi, coordinandone in accordo con il Direttore del Dipartimento, le attività di insegnamento e di studio finalizzate al conseguimento della laurea.

Il Consiglio di corso di laurea, allargato a tutte le rappresentanze, si riunisce almeno tre volte l'anno.

Art. 38 - *Coordinamento e organizzazione delle attività didattiche e formative*
Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. p), dello Statuto per il coordinamento dell'attività didattica e formativa, anche permanente, il Senato accademico può istituire la Consulta dei Coordinatori, costituita dai Presidenti dei Corsi di laurea, dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, dai Coordinatori dei dottorati e da una rappresentanza dei Coordinatori dei Master attivati per almeno due anni consecutivi in Ateneo.

Art. 39 - *Fondi assegnati per la didattica e la ricerca*

In attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, e fatta salva ogni destinazione operata dal Senato accademico per specifici progetti di ricerca, l'assegnazione dei fondi per la didattica e la ricerca tra le diverse tipologie di attività è attuata mediante procedure trasparenti, che consentano ai docenti di presentare le proprie iniziative di ricerca e di concorrere su di un piano di parità nell'assegnazione dei fondi.

Possono, inoltre, essere finanziate ulteriori attività di ricerca in collaborazione con gli altri Dipartimenti o con enti di diritto pubblico e privato.

Sez. II - UNITA' E CENTRI DI RICERCA

Art. 40 - *Unità di ricerca*

Possono essere istituite Unità di ricerca, prive di rappresentanza esterna, caratterizzate da obiettivi scientifici, metodi operativi e aspetti organizzativi, logistici e strumentali comuni.

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Unità di ricerca sono disciplinate dal Regolamento dei Dipartimenti nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

Le Unità di ricerca sono centri di costo e impiegano in autonomia le risorse loro destinate nel quadro del budget assegnato ai Dipartimenti quale centro di responsabilità e della gestione amministrativa e contabile unitaria dell'amministrazione centrale.

Le Unità di ricerca possono essere anche organizzate con la partecipazione di più Dipartimenti, fermo restando che una di esse debba assolvere la funzione di coordinamento.

Gli aderenti alla Unità di ricerca possono individuare un coordinatore che sovraintende alle diverse attività dell'Unità di ricerca, con particolare riferimento all'attività di ricerca e all'impiego delle risorse ad essa destinate nel quadro del budget assegnato ai Dipartimenti.

Annualmente, e comunque a conclusione delle attività inerenti la Unità di ricerca, il coordinatore, o, in mancanza, i responsabili dei progetti redigono una accurata relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti da sottoporre ai Dipartimenti al fine della predisposizione delle relazioni e dei programmi di cui all'articolo 38 dello Statuto.

Può essere costituito un Collegio dei Coordinatori delle diverse Unità di ricerca dei Dipartimenti, presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato, che:

a) coordina le attività di ricerca delle unità afferenti, proponendo al Consiglio di Dipartimento i provvedimenti ritenuti opportuni per la razionalizzazione della ricerca e le possibili sinergie;

b) propone al Consiglio di Dipartimento il riparto delle risorse per la ricerca, tenendo conto anche dell'eventuale autofinanziamento della stessa e dei finanziamenti da parte di terzi e delle esigenze delle ricerche individuali;
c) propone al Consiglio di Dipartimento le modalità d'impiego del personale tecnico amministrativo necessario per la ricerca;
d) predispone, ove necessario, le modalità d'uso degli strumenti di ricerca dei Dipartimenti che siano necessari a più unità per l'approvazione da parte del Consiglio.

Art. 41 - *Centri di ricerca*

Ai sensi degli articoli 24, comma 4, e 54 dello Statuto, il Senato accademico delibera la costituzione di Centri di Ricerca tra uno o più Dipartimenti dell'Università degli Studi di Teramo con uno o più Dipartimenti di altre Università italiane o straniere o con uno o più Centri di Ricerca italiani o stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata almeno triennale.

La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti dell'Università promotrici e quelle complessivamente a disposizione per il funzionamento del Centro messe a disposizione dai partner italiani e/o stranieri partecipanti al Centro di Ricerca. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

La proposta di costituzione del Centro deve indicare:

a) gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno e comportanti un programma almeno triennale di attività, per i quali se ne domanda l'istituzione;
b) i Dipartimenti partecipanti all'iniziativa che si impegnano, con delibera dei relativi Consigli, a sostenerla;
c) gli enti e soggetti esterni all'Università, italiani e/o stranieri disponibili a collaborare e a fornire risorse anche sulla base di contratti e convenzioni;
d) i nominativi dei professori e dei ricercatori, appartenenti ai Dipartimenti dell'Università, che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro;
e) un circostanziato piano economico-finanziario, su base triennale, in cui siano specificati gli impegni dei Dipartimenti proponenti ad assumere gli oneri economici e finanziari ed a mettere a disposizione le strutture e le risorse umane necessarie all'istituzione ed al funzionamento dell'istituendo Centro, senza maggiori oneri per l'Università, per la durata delle sue attività, nonché quelle di provenienza esterna all'Università.

Per la costituzione di un Centro di ricerca è necessaria l'adesione di almeno dieci docenti afferenti ai diversi Dipartimenti interessati.

La richiesta è accompagnata da una proposta di regolamento di funzionamento del Centro, il quale deve prevedere le norme relative alla costituzione e funzionamento degli organi, tra i quali devono essere previsti un Consiglio ed un Direttore.

Il Direttore del Centro partecipa con pari dignità, diritti e doveri al Collegio dei Coordinatori delle Unità di Ricerca previsto all'articolo 40, comma 5, lettera a) e all'articolo 54, comma 5 dello Statuto. Qualora il Centro sia diretto da un componente esterno all'Università, deve essere nominato un referente interno scelto tra i professori o i ricercatori, appartenenti ai Dipartimenti dell'Università partecipanti al Centro, che rappresenta il Centro di Ricerca in seno al Collegio dei Coordinatori.

L'impegno delle strutture di riferimento si intende assunto, salvo apporti ulteriori, per l'intera durata del programma pluriennale alla base della costituzione del Centro.

I Centri possono usufruire di contributi e finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento e assumere, d'intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa propria delle strutture di riferimento.

Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta:

a) alle strutture di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi istitutivi del Centro,
b) al Senato accademico, a fini di informazione e coordinamento.

Alla scadenza di ciascun triennio deve essere rinnovata la procedura di cui sopra, pena lo scioglimento del Centro.

Ai fini delle procedure di valutazione, le attività e le risorse dei Centri sono riferite ai Dipartimenti coinvolti.

TITOLO VI -
QUALITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ATENEO

Art. 42 - *Accertamento di Qualità dell'Ateneo*

In attuazione dei principi generali delle Statuto e in osservanza della normativa vigente, l'Università implementa la politica di qualità delle strutture e delle proprie attività di didattica e di ricerca.

Per il perseguimento di tali obiettivi viene istituito il Presidio della Qualità di Ateneo che, in collaborazione con il Nucleo di valutazione di Ateneo e gli organi di controllo previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, sovraintende allo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) fornisce consulenza agli Organi di Governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'AQ, sorveglia e monitora i processi di AQ, supporta le strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ, coordina e supporta le procedure di accreditamento.

Il Presidio della Qualità di Ateneo, composto da almeno cinque docenti di comprovata esperienza, e da un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti in corso o iscritto al I anno fuori corso, è costituito con delibera del Senato Accademico e, sentito il Consiglio di Amministrazione, è nominato con decreto del Rettore che lo presiede attraverso un suo delegato. Il rappresentante degli studenti resta in carica per due anni e può essere rieletto per una sola volta.

Il Presidio della Qualità si avvale di un ufficio di supporto per l'organizzazione e la gestione delle attività e per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il Presidio della Qualità di Ateneo garantisce il supporto alle attività di AQ attraverso un'organizzazione dei processi e programmazione delle attività, volte a permettere un'autovalutazione consapevole che consenta di verificare gli obiettivi raggiunti, le azioni di miglioramento da perseguire e al contempo rispondere a quanto previsto dalla normativa.

A tale scopo, il Presidio svolge:

- un'attenta analisi delle indicazioni ministeriali/ANVUR;
- l'informativa alle strutture e ai soggetti coinvolti, garantendo trasparenza e immediatezza nell'informazione;

- incontri mirati di informazione e formazione sui processi e procedure di qualità;
- la sorveglianza sull'adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di AQ dell'Ateneo;
- il supporto alla gestione dei flussi informativi trasversali a tutti gli organi dell'AQ di Ateneo;
- un monitoraggio continuo di tutte le azioni di AQ.

Art. 43 - *Internazionalizzazione della formazione e della ricerca*

In attuazione dei principi generali dello Statuto, l'Università assume l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e della ricerca come uno degli obiettivi ai fini dell'accertamento della qualità in tali ambiti, con particolare riferimento ad una dimensione internazionale della formazione di secondo e di terzo livello; all'attrazione dall'estero di docenti e studenti di qualità; all'inserimento dell'Ateneo in reti internazionali di didattica e di ricerca, promuovendo e sostenendo la partecipazione a programmi di ricerca scientifica internazionale e la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione professionale continua anche attraverso il confronto con i sistemi di formazione e di ricerca universitaria di altri Paesi.

I Dipartimenti assumono l'internazionalizzazione delle loro attività didattiche e di ricerca come uno dei criteri di riferimento per l'accertamento della qualità nell'ambito dei loro piani programmatici e individuano le iniziative più adeguate per il raggiungimento di tale obiettivo.

Al fine di favorirne la mobilità, i docenti dell'Ateneo possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore nei casi previsti dalla legge.

Le modalità di partecipazione alle attività didattiche dei Visiting Professor e dei Visiting Scholar sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

L'Università promuove la mobilità internazionale di qualità degli studenti. A tal fine, potenzia le opportunità in tutte le aree disciplinari di periodi di studio e tirocini svolti all'estero, attraverso l'integrazione di tali periodi nei percorsi formativi dell'Ateneo; valuta ai sensi delle vigenti disposizioni le richieste di riconoscimento dei titoli di studio esteri; adotta strumenti che agevolino la mobilità degli studenti**.**

Le modalità di riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero sono stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo con apposita disciplina.

L'Ateneo promuove altresì la attivazione di Corsi di studio internazionali, anche in altra lingua veicolare, nonché convenzioni e accordi con Atenei stranieri per Corsi di studio integrati o percorsi formativi collaborativi basati sulla mobilità strutturata.

L'Università favorisce una adeguata conoscenza e competenza linguistica degli studenti e dei docenti tramite corsi a vario livello organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo, ivi compresi quelli relativi alla lingua italiana e destinati agli studenti stranieri.

TITOLO VII – PERSONALE

Sez. I - Procedimenti disciplinari

Art. 44 - *Disposizioni comuni*

I procedimenti disciplinari dei docenti, del personale tecnico amministrativo e di biblioteca e degli studenti sono regolati dalle norme di legge, dal contratto per il pubblico impiego, dallo Statuto dell'Università, e dal presente Regolamento.

Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i procedimenti disciplinari ed ai procedimenti relativi al Codice etico, fatte salve le disposizioni previste dallo Statuto, dal Codice etico e da norme inderogabili di legge.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro, come eventualmente integrato dalla contrattazione decentrata, regola le infrazioni disciplinari del personale cui lo stesso si applica. La contrattazione decentrata deve tenere conto del Codice etico.

Il procedimento disciplinare non è precluso dalla pendenza di azioni amministrative o civili.

Art. 45 - *Titolarità dell'azione disciplinare*

Il potere di iniziativa per le violazioni del codice etico spetta al Rettore nei confronti di tutti i componenti della comunità universitaria. L'accertamento delle violazioni del codice etico che non integrino gli estremi di un illecito disciplinare, nonché la determinazione conclusiva in merito alla sanzione eventualmente irrogabile ovvero all'archiviazione del procedimento spettano, nel rispetto del contraddittorio, al Senato Accademico, su proposta del Rettore

Il Rettore ha altresì il potere di iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente.

Il potere di iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Rettore.

I titolari dell'azione disciplinare possono istituire commissioni istruttorie anche permanenti. In caso di organi collegiali le commissioni devono essere rappresentative delle diverse componenti del collegio deliberante.

Il Collegio di disciplina assolve alle funzioni di legge nei confronti dei docenti. Per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione della censura nei confronti dei docenti il Rettore adotta la determinazione conclusiva – archiviazione del procedimento disciplinare ovvero irrogazione della censura - sentito il Collegio di disciplina.

Per le infrazioni di maggiore gravità avverso le quali è prevista una sanzione più afflittiva della censura, il Rettore avvia a carico del docente o del ricercatore responsabile un procedimento disciplinare mediante contestazione scritta delle violazioni che gli vengono addebitate e, svolti i primi sommari accertamenti e effettuata un'istruttoria preliminare, trasmette gli atti del procedimento al Collegio di disciplina formulando motivata proposta secondo le modalità previste dall'articolo 10 della legge n. 240 del 2010. I titolari dell'azione disciplinare possono demandare ad una commissione da loro nominata l'istruttoria del procedimento mantenendone la titolarità.

Art. 46 - *Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare ed atti conseguenti*

Il titolare dell'azione disciplinare può agire d'ufficio o su segnalazione non anonima.

Qualunque organo, ufficio, dipendente dell'Università, professore o ricercatore dell'Università, quando prende conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare o violazione del Codice etico, ne dà immediatamente informazione per iscritto al Direttore Generale, il quale, se relativa ai docenti, ricercatori o agli studenti, la inoltra al Rettore.

Quando dalla informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica.

Ove nel corso del procedimento disciplinare, risultino fatti costituenti reato, colui che ne è venuto a conoscenza ne dà immediata comunicazione al Rettore perché la trasmetta alla Procura della Repubblica.

Art. 47 - *Competenza*

Sono competenti ad emettere i provvedimenti sanzionatori:

a) il Rettore, per l'irrogazione della censura nei confronti dei docenti e dell'ammonizione nei confronti degli studenti;
b) il Consiglio di amministrazione per i provvedimenti sanzionatori più gravi della censura nei confronti dei docenti;
c) il Senato accademico per le violazioni del codice etico e il Consiglio di Dipartimento per i provvedimenti sanzionatori più gravi dell'ammonimento nei confronti degli studenti;

Art. 48 - *Composizione degli organi e deliberazione. Riservatezza.*

In materia disciplinare, gli organi collegiali sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto, e deliberano a maggioranza, con esclusione dal quorum dei componenti incompatibili per conflitto di interesse.

Il Collegio di disciplina è un collegio perfetto e i componenti effettivi, incompatibili o impossibilitati alla partecipazione sono sostituiti dai supplenti, seguendo l'ordine di anzianità nel ruolo.

I titolari dell'azione disciplinare o per violazione del codice etico e coloro che hanno la competenza per infliggere le sanzioni disciplinari o quelle previste nel codice etico e che si trovino in conflitto di interessi per i loro rapporti con l'incolpato devono astenersi.

Ove la titolarità sia monocratica o il collegio è perfetto chi è tenuto ad astenersi o non può svolgere le sue funzioni per un giustificato motivo è sostituito:

a) il Rettore nell'ordine dal prorettore vicario o dal più anziano nel ruolo dei professori ordinari dell'Università che non sia egualmente impedito;
b) il Direttore del Dipartimento nell'ordine dal vicedirettore del Dipartimento, dal più anziano nel ruolo dei professori ordinari del Dipartimento che non sia egualmente impedito.

Tutti coloro, che in ragione del proprio ufficio, hanno avuto comunque conoscenza dei fatti e degli atti relativi ad un procedimento disciplinare sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.

Art. 49 - *Avvio del procedimento. Termini.*

Il procedimento disciplinare ha inizio con la ricezione da parte dell'incolpato della contestazione dell'addebito.

La contestazione deve essere tempestiva, tenuto conto della situazione accertata e della complessità delle eventuali necessità istruttorie. Ove si tratti di episodi e fatti ripetuti nel tempo gli stessi possono essere contestati congiuntamente solo se acquisiscono il carattere di illecito disciplinare all'esito di una valutazione complessiva e non siano rilevanti singolarmente, ovvero se non fosse precedentemente giunta notizia dell'illecito.

La contestazione deve essere scritta e formulata in forma chiara, specifica ed univoca con l'indicazione rigorosa dei fatti sui quali poggia l'imputazione e del pregiudizio derivato all'amministrazione dal fatto. L'eventuale recidiva deve essere anch'essa contestata.

Nella contestazione sono espressamente indicati:

a) l'autorità competente ad irrogare l'eventuale sanzione disciplinare, nonché le autorità eventualmente chiamate a pronunciarsi prima dell'adozione di una sanzione;
b) il responsabile del procedimento, individuato dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento, ovvero in seno all'organo collegiale competente;
c) la sanzione disciplinare proposta;
d) il diritto dell'incolpato di prendere visione, anche informalmente, degli atti del procedimento e del materiale istruttorio raccolto;
e) il diritto dell'incolpato di presentare osservazioni per iscritto, nonché documenti, nel termine di giorni dieci dalla ricezione della contestazione;
f) il diritto dell'incolpato di essere sentito dall'autorità competente - ovvero dal Collegio di disciplina laddove questo sia chiamato a pronunciarsi eventualmente assistito da persona di propria fiducia; in tal caso la richiesta deve essere avanzata unitamente alle osservazioni di cui alla lettera precedente.

La contestazione è libera nella forma e nei mezzi di trasmissione, salva diversa disposizione inderogabile di legge, purché sia adottata con strumenti idonei al raggiungimento dello scopo.

Il procedimento disciplinare si conclude di regola entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.

L'azione disciplinare si estingue in mancanza di comunicazione all'incolpato di un provvedimento formale entro centoventi giorni dalla ricezione della contestazione di addebito.

Detti termini sono sospesi per un periodo non superiore a sessanta giorni laddove il Collegio di disciplina ritenga necessaria una ulteriore attività istruttoria.

Qualora per il fatto addebitato al professore o al ricercatore è stata iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso. Il procedimento disciplinare deve essere avviato o comunque deve riprendere entro i termini di legge da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

Art. 50 - *Conclusione del procedimento. Tutela cautelare.*

Il procedimento termina con l'irrogazione di una sanzione disciplinare, ovvero con un provvedimento di archiviazione.

Il provvedimento deve essere scritto, datato e sottoscritto dall'autorità che lo ha emanato. In caso di ammonizione verbale si procede alla redazione del relativo verbale a cura dell'autorità che vi procede ed alla sua menzione nel fascicolo personale dell'incolpato.

Negli altri casi il provvedimento è trasmesso al Direttore Generale per la sua esecuzione e per il suo inserimento nel fascicolo personale dell'incolpato.

Il provvedimento deve esporre i fatti ed essere motivato, con indicazione degli elementi che provano che i fatti addebitati all'incolpato, nella contestazione, si sono verificati, che integrino una fattispecie disciplinarmente rilevante e che siano stati commessi dall'incolpato stesso. La valutazione è largamente discrezionale ma deve essere basata su un processo logico e coerente.

Nel provvedimento vi deve essere corrispondenza tra i fatti contestati e quelli accertati posti a base della decisione e deve risultare l'avvenuto esame delle giustificazioni dell'incolpato.

Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Il provvedimento è depositato presso l'ufficio del personale competente o presso la segreteria degli studenti ed inserito nel fascicolo personale ed è notificato alla parte sottoposta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.

Nel provvedimento devono essere indicati gli strumenti di tutela avverso lo stesso, l'autorità competente ed il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

Anche prima dell'avvio dell'azione disciplinare, il Rettore può adottare tutti i provvedimenti cautelari che appaiono indispensabili alla tutela immediata del buon andamento dell'Università, della sua sicurezza, nonché delle condizioni di lavoro e studio del personale dipendente e degli studenti.

Salvo diverse disposizioni di legge, i provvedimenti cautelari possono consistere:

a) nell'ingiunzione a cessare un determinato comportamento;
b) nel divieto di accedere ai locali dell'Università;
c) nella sospensione da determinate cariche accademiche;
d) nella sospensione dall'impiego.

Laddove il provvedimento cautelare sia adottato prima della contestazione di addebito disciplinare, questa è inviata all'interessato entro dieci giorni dalla sua adozione, a pena di inefficacia dello stesso.

La mancata ottemperanza alle ingiunzioni e ai divieti di cui alle superiori lettere a) e b) costituisce grave insubordinazione ed è autonomamente valutata a fini disciplinari.

Art. 51 - *Sanzioni disciplinari per il personale docente.*

Salve diverse disposizioni di legge, con riferimento al personale docente le sanzioni disciplinari sono:

a) la censura, orale o scritta;
b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da uno a dodici mesi;
c) la revocazione dal ruolo;
d) la destituzione.

La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore. Essa è inflitta, oralmente o per iscritto, dal Rettore.

Le sanzioni, di cui alle superiori lettere da b) a d) si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

a) grave insubordinazione;
b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
c) abituale irregolarità di condotta;
d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

La sanzione di cui alla lettera c) importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per i dieci anni solari essere nominato rettore di Università o Direttore di Istituzione universitaria.

Le sanzioni di cui alle superiori lettere da b) ad e) sono inflitte dal Consiglio di amministrazione su conforme parere del Collegio di Disciplina.

I provvedimenti disciplinari nei confronti del Rettore sono di competenza del Decano dei professori ordinari in ruolo.

Art. 52 - *Sanzioni disciplinari per gli studenti*

Gli studenti iscritti all'Università o che la frequentino in forza di convenzioni con altri Atenei, sono soggetti alla giurisdizione disciplinare per fatti dolosi o colposi, anche compiuti fuori dei locali e stabilimenti universitari, quando essi abbiano recato danno ai beni mobili o immobili a qualsivoglia titolo posseduti, detenuti o custoditi dall'Università, ovvero pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinato svolgimento della vita universitaria ed alla civile convivenza tra i componenti della comunità universitaria, specie se lesivi della dignità e dell'onore.

Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

a) ammonizione
b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
c) interdizione temporanea dai locali dell'Università;
d) esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni;
e) sospensione temporanea, per un massimo di tre anni, dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Le sanzioni sono cumulabili. Nella determinazione della sanzione, si deve tenere conto della gravità del fatto, della personalità dell'incolpato, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e della idoneità della sanzione a prevenire la reiterazione dell'illecito.

L'ammonizione viene inflitta verbalmente dal Rettore sentito, a propria discolpa, lo studente interessato.

L'applicazione delle sanzioni della temporanea interdizione da uno o più corsi di studio o dai locali dell'Università e della esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni spetta al Consiglio di Dipartimento, a seguito della relazione del Rettore o del Direttore Generale. Avverso la deliberazione del Consiglio di Dipartimento, lo studente può proporre appello al Senato Accademico.

L'applicazione della sanzione della temporanea esclusione dall'Università con conseguente inibizione di ogni e qualsiasi atto di carriera, nonché delle sanzioni della temporanea interdizione da uno o più corsi di studio o dai locali dell'Università e della esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni, allorché ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti spetta al Senato Accademico, a seguito della Relazione del Rettore o del Direttore Generale.

Tutte le sanzioni disciplinari sono annotate nella carriera scolastica dello studente.

Le sanzioni disciplinari inflitte sono integralmente applicate in altro Ateneo in cui lo studente si trasferisca o richieda di iscriversi.

TITOLO VIII
PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 54 - *Attività amministrativa*

In attuazione dei principi generali dello Statuto, l'esercizio delle attività amministrative dell'Ateneo, in tutte le fasi procedimentali, ha luogo, salvo motivate esigenze particolari, mediante l'utilizzo di procedure informatizzate.

I procedimenti si attuano altresì nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 54 - *Semplificazione amministrativa*

Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, l'Università provvede stabilmente alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria competenza secondo i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione amministrativa.

Art. 55 - *Conferenza di servizi*

L'Università, a mezzo del responsabile del procedimento, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi.

La conferenza di servizi è sempre indetta dall'Università quando la decisione da assumere sia subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche.

Si applicano le disposizioni degli artt.14 - 14 bis -14 ter -14 quater - 14 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i. .

Art. 56 - *Riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi*

L'Università adotta ogni misura utile a garantire la tutela ed il corretto trattamento dei dati personali e e dei dati rientranti in particolari categorie contenuti nei documenti amministrativi da essa formati o detenuti stabilmente.

Si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs n. 196/2003, coordinato e aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale al GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679).

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati, i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni, previste da leggi e regolamenti, relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite, in conformità ai principi di "pertinenza, non eccedenza e minimizzazione" contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 679/2016 applicabili al trattamento dei dati personali.

Art. 57 - *Accesso ai procedimenti in corso*

Chiunque vi abbia interesse in quanto destinatario dell'atto finale o soggetto che per legge debba intervenire su una parte del procedimento o soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall'Università informazioni circa lo stato di avanzamento ed il termine ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'Università riscontro sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.

Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività realizzata dall'Università.

Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni, osservazioni che l'Università ha l'obbligo di valutare, purché pertinenti all'oggetto del procedimento, prima della decisione finale.

Art. 58 - *Pubblicità degli atti*

Gli atti dell'Università sono pubblici, salvi i limiti di legge, di Statuto e di regolamenti.

L'Università pubblica i propri atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale nell'Albo on line del sito web di Ateneo.

L'Università provvede, altresì, alla notificazione ovvero alla comunicazione dei propri atti ai soggetti destinatari degli stessi.

Art. 59 - *Informazione*

L'Università assicura la più ampia diffusione dell'informazione delle proprie attività, anche per via telematica ovvero mediante il sito internet istituzionale.

In particolare, assicura la più ampia diffusione delle informazioni che riguardano specifiche attività o iniziative intraprese a favore degli studenti quali, ad esempio, la concessione di borse di studio o altri ausili finanziari, nonché delle iniziative a favore del personale tecnico-amministrativo.

Art. 60 - *Produzione e gestione del documento*

I documenti sono, di norma, prodotti tramite sistemi informatici e costituiscono beni indisponibili dell'Università.

La gestione, conservazione e tutela dei documenti amministrativi è disciplinata da apposito Regolamento che fissa, in particolare, l'insieme delle procedure, delle modalità e degli elementi di protocollazione dei documenti.

La gestione dei documenti è effettuata mediante sistema informativo automatizzato, tale da garantire l'accesso, la ricerca, la visualizzazione e la stampa delle informazioni da parte di tutte le unità organizzative, secondo criteri di abilitazione stabiliti nel Regolamento di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme per la riservatezza dei dati personali e nell'ambito delle misure organizzative adottate per garantire il diritto di accesso.

Il sistema deve, altresì, garantire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire l'attività di valutazione interna.

TITOLO IX -DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 61 - *Disciplina transitoria*

a) entro quattro mesi dalla ridefinizione dell'assetto organizzativo e funzionale, dell'organigramma progettuale programmatico e della situazione di organico del personale amministrativo, i responsabili delle singole strutture provvedono all'adeguamento della tabella dei procedimenti amministrativi di propria competenza allegata al regolamento di attuazione della legge 241/90 di cui al D.R. 441 del 16.9.2008;
b) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento si provvede all'adozione dei necessari Regolamenti integrativi e alla revisione o abrogazione di quelli esistenti.

Art. 62 -*Entrata in vigore*

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'Università ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.